



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Corso Umberto I° - 87032 Amantea - Tel. +39 0982 4291 Fax: +39 0982 41013

<http://www.comuneamantea.gov.it>

UFFICIO DEL SINDACO

Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione di Vito Protorio
N° Reg. 90
Dal 13 FEB 2015
Al 20 FEB 2015

ORDINANZA DI RIMOZIONE PERICOLO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' N° 13 del 13.02.2015

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo di constatazione eseguito dall'ing. Domenico Pileggi, su segnalazione della Sig.ra Maria Francesca Rega prot. 2413 dell' 11/02/2015, presso il fabbricato a tre piani fuori terra ubicato all'inizio di Via R. Mirabelli, prospiciente con la medesima Via, identificato catastalmente al foglio di mappa n° 7, particella n° 413, redatto in data 11.02.2015, da cui si prende atto che è stata accertata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.

Dato Atto che l'immobile trovasi prospiciente una strada principale della città;

Considerato il rischio di possibili distacchi di porzioni di cornicioni, di intonaci, caduta di elementi della copertura e infissi vetusti a danno di persone o cose e che pertanto necessitano interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza della stessa porzione di fabbricato.

Ritenuto necessario provvedere a garantire la pubblica incolumità.

Viste le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Atteso che da accertamenti eseguiti risulta proprietario il sig. Nicola Nesi nato a Cosenza il 08/08/1971 e residente in Amantea Via Lava Gaenza n° 48 .

Ritenuto necessario procedere ad intimare al proprietario, come sopra individuato, di provvedere con decorrenza immediata all'esecuzione delle opere necessarie al fine di mettere in sicurezza l'immobile;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. In Legge n. 125/2008;

Visto l'art. 650 c.p. , dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di Giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene , è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

ORDINA

- 1) Al sig. Nicola Nesi nato a Cosenza il 08/08/1971 e residente in Amantea Via Lava Gaenza n° 48 in qualità di proprietario della porzione di fabbricato sopra indicato, la messa in sicurezza dello stesso, a propria cura e spese, con av-

vio immediato delle operazioni e conclusione delle stesse entro e non oltre 20 giorni dalla data di notifica della presente;

- 2) Le operazioni di messa in sicurezza dovranno consistere nella rimozione di tutte le parti pericolanti dell'immobile al fine di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- 3) Le operazioni dovranno essere eseguite da impresa abilitata e sotto la costante sorveglianza di tecnico abilitato da nominarsi a propria cura e spese, ed a termine delle stesse dovrà provvedersi a produrre apposita relazione tecnica sull'intervento eseguito ed attestarne la buona esecuzione e l'eliminazione del pericolo;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza all'avvio immediato delle operazioni di messa in sicurezza, si provvederà d'ufficio con spese da addebitarsi al proprietario e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola per la trasmissione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria;

Che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto delle normative urbanistiche vigente, se compatibili con l'eliminazione della situazione di pericolo, i vincoli di tutela e conservazione imposte dalle vigenti norme in materia edilizie e paesaggistiche;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, sarà a carico del proprietario, il quale ne risponderà in via civile, penale e amministrativa;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento all'interessato per il tramite del messo comunale;

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che La presente ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio;

sia trasmessa al sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D. Lgs. Nr. 267/2000;

sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Amantea;

sia trasmessa, per conoscenza, alla Soprintendenza B.A.P. di Cosenza;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ingegner Paolo Lorello.

Amantea 12/02/2015



Il Sindaco

Dott.ssa Monica Sabatino